



COMUNE DI CARPIANO
PROVINCIA DI MILANO
UFFICIO TECNICO



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

NOVEMBRE 2007

INDICE

TITOLO 1 – Disposizioni Generali – Depositi di Osservazione – Obitori – Feretri – Trasporti

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Competenze e responsabilità	pag. 4
Art. 3 – Tariffe	pag. 4
Art. 4 – Nozione di indigenza e disinteresse dei famigliari del defunto	pag. 4

CAPO II – Trasporto feretri

Art. 5 – Servizio trasporti	pag. 5
Art. 6 – Modalità	pag. 5
Art. 7 – Norme generali per i trasporti	pag. 5
Art. 8 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 5
Art. 9 – Trasporto in luogo diversa dal Cimitero	pag. 6
Art. 10 – Trasferimenti disalme anteriori al funerale	pag. 6
Art. 11 – Trasporto all'estero e dall'estero	pag. 6
Art. 12 – Trasporto di ceneri e resti mortali	pag. 6

TITOLO II - L'attività cimiteriale

CAPO I – Cimitero

Art. 13 – Cimitero: disposizioni generali e vigilanza	pag. 7
Art. 14 – Gestione del cimitero	pag. 7
Art. 15 – Ammissioni nel Cimitero	pag. 7

CAPO II – Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 16 – Disposizioni generali	pag. 7
Art. 17 – Piano Regolatore Cimiteriale	pag. 8
Art. 18 – Proventi cimiteriali	pag. 8

CAPO III – Inumazione e tumulazione

Art. 19 – Inumazioni e monumento	pag. 8
Art. 20 – Tumulazione	pag. 9
Art. 21 – Deposito provvisorio	pag. 9

CAPO IV – Esumazione ed estumulazione

Art. 22 – Esumazioni ordinarie	pag. 9
Art. 23 – Esumazioni straordinarie	pag. 10
Art. 24 – Estumulazioni ordinarie	pag. 10
Art. 25 – Estumulazioni straordinarie	pag. 11
Art. 26 – Oneri	pag. 11
Art. 27 – Oggetti, manufatti e opere da recuperare	pag. 12
Art. 28 – Cremazione	pag. 12

CAPO V – Polizia dei cimiteri

Art. 29 – Orario e disciplina d'ingresso	pag. 12
Art. 30 – Divieti speciali	pag. 13
Art. 31 – Fiori ed ornamenti	pag. 13

TITOLO III – Concessioni

CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 32 – Sepolture private o in concessione	pag. 14
Art. 33 – Ricettività minima delle aree	pag. 15
Art. 34 – Manutenzione, aspetti decorativi e monumenti	pag. 15
Art. 35 – Costruzioni dell'opera	pag. 16

CAPO II – Divisioni, subentri, rinunce

Art. 36 – Divisione e subentri	pag. 16
Art. 37 – Rinuncia a concessione	pag. 17

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 38 – Revoca	pag. 17
Art. 39 – Decadenza	pag. 17
Art. 40 – Estinzione	pag. 18

TITOLO IV – Realizzazione manufatti privati

CAPO I – Imprese e lavori privati

Art. 41 – Accesso al cimitero e deposito cauzionale	pag. 18
Art. 42 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepoltura privata e collocazione ricordi funebri	pag. 18
Art. 43 – Responsabilità	pag. 19
Art. 44 – Recinzione aree – Materiali di scavo	pag. 19
Art. 45 – Introduzione e deposito di materiali	pag. 19
Art. 46 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 19
Art. 47 – Vigilanza	pag. 19

TITOLO V – Disposizioni varie e finali

CAPO I – Disposizioni varie

Art. 48 – Documentazione delle sepolture	pag. 20
Art. 49 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 20
Art. 50 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 20
Art. 51 – Cautele	pag. 20
Art. 52 – Concessioni pregresse e proroga	pag. 20
Art. 53 – Norma finale	pag. 21

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

TITOLO I – Disposizioni Generali, depositi di osservazione, obitori, feretri, trasporti

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni normative vigenti in materia di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali, disciplina lo svolgimento delle attività cimiteriali conseguenti al decesso, nonché il servizio relativo:
 - 1) alla Polizia Mortuaria in ambito comunale e all'attività cimiteriale e funeraria inerente:
 - a) il servizio di inumazione ed esumazione;
 - b) il servizio di tumulazione ed estumulazione;
 - c) il servizio di cremazione;
 - d) il servizio legato alla celebrazione dei riti funebri e trasporto feretri;
 - e) la gestione, manutenzione e custodia del cimitero e annessi locali;
 - f) il servizio di illuminazione elettrica votiva;
 - 2) alle procedure di concessione delle aree e dei manufatti destinati a sepoltura privata e in campo comune, nonché la loro vigilanza:
 - a) identificazione delle varie tipologie di aree;
 - b) dimensionamento e ricettività dei manufatti per le sepolture private;
 - c) la realizzazione di manufatti, sepolcri, monumenti, cippi, ornamenti, epigrafi, ecc.;
 - 3) alla determinazione delle tariffe inerenti le prestazioni cimiteriali;
 - 4) a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze e responsabilità

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Comune, per mezzo dell'incaricato alla gestione, cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assumendo alcuna responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone, cose, manufatti o impianti, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

Art. 3 – Tariffe

1. Le tariffe e i diritti cimiteriali per i servizi e le prestazioni di cui al presente Regolamento e connessi all'attività di Polizia Mortuaria dovute al Comune sono determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 267/00.
2. E' facoltà della Giunta Comunale valutare la possibilità di assegnare in forma gratuita i manufatti cimiteriali per la sepoltura di salme di cittadini illustri e benemeriti che in vita si siano distinti per particolari servizi resi alla comunità.

Art. 4 – Nozione di indigenza e disinteresse dei famigliari del defunto

1. Le condizioni di indigenza della famiglia del defunto si configurano qualora il relativo valore ISEE, definito ai sensi della L. 08/11/2000 n. 328, del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e del D.Lgs. 03/05/2000 n. 130, sia inferiore alla soglia di povertà assoluta.
2. La condizione di disinteresse da parte dei familiari del defunto si configura quando non sussistono parenti oltre il 6° grado. In caso di irreperibilità dei famigliari, decorso il periodo di 6 giorni dalla data del decesso o del ritrovamento e fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provvede nella forma semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura.
3. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di portare a compimento le ricerche dei famigliari al fine di procedere all'addebito delle tariffe relative al servizio di trasporto svolto.

CAPO II – Trasporto feretri

Art. 5 – Servizio trasporti

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri urbani è svolto secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e dal R.R. n. 6/2004, da idonea ditta scelta e incaricata direttamente dal cittadino interessato.
3. L'incaricato del servizio dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti tecnico-organizzativi:
 - almeno un autofunebre avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia;
 - il personale necessario all'espletamento del servizio di necroforato, nella misura di quattro addetti di cui uno con mansioni di autista;
 - le autorizzazioni previste dalle attuali leggi (autorizzazione commerciale e licenza di P.S.);
 - l'adesione al Codice di Comportamento per le imprese ed i servizi pubblici di onoranze funebri.

Art. 6 – Modalità

1. Il trasporto funebre, di norma, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento sino al cimitero, seguendo il percorso più breve e/o più idoneo per motivi di viabilità;
 - la consegna del feretro per dar luogo alle operazioni di sistemazione definitiva.
2. In ogni caso è ammesso il corteo funebre secondo gli usi ed i costumi locali. Ove il corteo funebre, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comporti prevedibili difficoltà al transito dei veicoli pubblici (autobus, mezzi di soccorso, ecc.), il Sindaco, previa comunicazione ai parenti, può stabilire che lo stesso non venga effettuato o ne venga modificato il percorso.
3. I trasporti funebri sono effettuati di regola nei giorni feriali e prefestivi, in accordo con il servizio di Polizia Locale per la regolamentazione del traffico veicolare; nei giorni festivi i trasporti sono effettuati a fronte di comprovate necessità e su autorizzazione del Sindaco. Ogni caso particolare dovrà essere valutato e concordato direttamente con il servizio di Polizia Locale.

Art. 7 – Norme generali per i trasporti

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato sia dall'autocertificazione dell'incaricato in merito alla conformità dello stesso, sia dal permesso al seppellimento e, ove previsto, dagli altri documenti necessari.
2. L'incaricato che riceve il feretro:
 - compila il verbale di consegna in duplice copia, trattenendone una, mentre l'altra andrà consegnata al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe;
 - accompagna il feretro sino a destinazione.

Art. 8 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'incaricato del servizio di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
3. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

4. Per i defunti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'incaricato osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
5. Il trasporto di feretro da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva sepoltura, sono autorizzati con unico decreto dell'incaricato del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 9 – Trasporto in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di feretri per la sepoltura nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dall'incaricato con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 285/90.

Art. 10 – Trasferimenti di salme anteriori al funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed effettuato con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, perchè ivi deceduta o perchè sottoposta a espanto di organi, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per la cerimonia funebre. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio, ecc. e i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc, sono eseguiti con l'impiego di idoneo mezzo di cui al primo comma.

Art. 11 – Trasporto all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. dell'01/07/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Decreto sopraccitato.
2. Per i trasporti per l'Estero di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 285/90, il Responsabile del Servizio d'Igiene ove avviene la chiusura provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa se dovuta.

Art. 12 – Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzata dall'incaricato dello Stato Civile su domanda degli interessati e può essere effettuato:
 - direttamente dai familiari del defunto;
 - tramite idonea ditta avente i mezzi previsti.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto ceneri, di ossa umane e di resti mortali.
4. Le ossa umane ed i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se conosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

TITOLO II - L'attività cimiteriale

CAPO I – Cimitero

Art. 13 – Cimitero: disposizioni generali e vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento presso il locale Cimitero. E' Vietato il seppellimento di cadaveri in luoghi diversi dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Comune, attraverso le forme di gestione previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, provvede ai servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 14 – Gestione del cimitero

1. Si individuano due tipologie di gestione del cimitero: quella ordinaria e quella concessoria.
 - a) La gestione **ordinaria** comprende tutte quelle operazioni che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza (inumazione e tumulazione, esumazione ed estumulazione, cremazione, movimentazione di salma resti e ceneri con trasferimento interno all'area cimiteriale o ad altra destinazione, conservazione del cimitero).
 - b) La gestione **concessoria** comprende tutte quelle operazioni che facoltativamente il Comune può erogare a favore della cittadinanza (l'assegnazione di aree, loculi, cellette e altri manufatti cimiteriali, l'autorizzazione a posa di monumenti, lapidi, ecc.).

Art. 15 – Ammissioni nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono altresì ricevute le salme, resti ossei, ceneri, di persone:
 - a) che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo;
 - b) che in passato hanno avuto la residenza in Carpiano per almeno 20 anni;
 - c) ascendenti o discendenti di persone residenti nel Comune;
 - d) con qualsiasi grado di parentela o affinità con un residente.
4. Le salme di cui al punto a) sono ricevute indipendentemente dalla tipologia della sepoltura, le salme di cui ai punti b), c) e d) sono ricevute esclusivamente se concessionarie di sepoltura privata. I resti ossei e le ceneri, di persone residenti e non residenti, adeguatamente riposte in cassetta di zinco e/o urna cineraria, possono essere tumulate, qualora possibile, all'interno di loculo già concesso purchè sia verificato un qualsiasi grado di parentela o affinità con il concessionario.
5. La concessione di aree e manufatti cimiteriali ai non residenti, di cui al precedente comma 3, punto d), non potrà superare il 20% della disponibilità.

CAPO II – Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 16 – Disposizioni generali

1. Il Cimitero è dotato di campo comune destinato alla inumazione decennale delle salme. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 del D.P.R. n. 285/90.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi e in virtù del fatto che il Comune favorisce l'inumazione e la cremazione, il Cimitero prevede aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 commi 1 e 3 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

3. I viali principali del Cimitero non possono in alcun modo essere invasi nè dalle fosse di inumazione nè dai manufatti destinati alle tumulazioni nè dai rispettivi monumenti. I vialetti tra le fosse e le sepolture a tumulazione private devono essere rispettivamente di dimensioni non inferiori a **mt. 0,50** e non inferiori di **mt. 0,40**, non devono essere invasi nè da monumenti nè dalle fosse di inumazione.

Art. 17 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve rispondere alle necessità di cui all'art. 6 del R.R. 6/04 e s.m.i., mediante la valutazione degli elementi elencati nello stesso articolo.
2. Nel Cimitero sono individuati spazi e/o zone da destinare a:
 - a) campi per fosse a inumazione ordinaria decennale;
 - b) campi per sepolture private, per famiglie o collettività;
 - c) loculi per la tumulazione individuale;
 - d) cellette ossario/nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune/cinerario comune;
 - f) reparto destinato al seppellimento dei resti abortivi, ove questo sia richiesto dai genitori;
 - g) reparto destinato all'inumazione di nati morti;
 - h) Reparto destinato all'inumazione delle salme esumate ma non ancora mineralizzateLa delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le dimensioni delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90 e R.R. 6/04 e s.m.i.
4. Ogni qual volta si renda opportuno il Comune revisiona il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per l'originaria redazione.

Art. 18 – Proventi cimiteriali

1. I proventi derivanti dalla gestione ordinaria e concessoria del cimitero, di cui al precedente art. 14, le cui tariffe sono determinata ai sensi del precedente art. 3, possono essere riassunti come segue:
 - a) Proventi da attività di autorizzazione, verifica e controllo: tali attività, dette anche di custodia amministrativa o polizia mortuaria, ricomprendono l'insieme dei Diritti cimiteriali di segreteria, a carico del richiedente, inteso come verifica del diritto del defunto a poter essere sepolto nella tomba o sepoltura indicata (inumazione, tumulazione, ecc);
 - b) Proventi derivanti da attività di prestazioni di servizio e concessioni cimiteriali: si tratta di proventi a copertura dei costi legati alle forniture e prestazioni connesse con la sepoltura (inumazione, tumulazione, ecc) nonché proventi derivanti dall'assegnazione di aree e/o manufatti cimiteriali per sepolture private;
 - c) Proventi derivanti dal servizio di illuminazione elettrica votiva – composto essenzialmente da una quota del canone di allacciamento.
2. L'attività di cui al punto a) è propria dell'Amministrazione Comunale e configurabile come pubblica funzioni; le attività di cui ai punti b) e c) sono servizi pubblici locali soggetti al pagamento della relativa tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

CAPO III – Inumazione e tumulazione

Art. 19 – Inumazioni e monumento

1. Nei campi a sistema di inumazione ordinaria decennale è permessa la sepoltura esclusivamente di:
 - a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R.;
 - d) salme di persone specificate al precedente art. 15, terzo comma, punto a).
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 31/08/1987 n. 359 convertito con modificazioni dalla L. 29/10/1987 n. 440, come modificato dall'art. 1 comma 7bis del D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito in

L. 28/02/2001 n. 26, le sepolture per inumazioni decennali in campo comune sono gratuite quando trattasi di:

- a) salma di persona indigente (condizioni determinate ai sensi del precedente art. 4);
 - b) salma di persona appartenente a famiglia bisognosa;
 - c) salma di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. L'ordine di utilizzo dei campi a sistema di inumazione decennale, come pure l'ordine di occupazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 69 del D.P.R. n. 285/90 dovrà essere tale in modo da iniziare da un'estremità procedendo fila per fila, con continuità. Le fosse per inumazione, destinate alla sepoltura di persone di oltre 10 anni, conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del D.P.R., devono possedere le seguenti dimensioni:
- | | | | |
|---|---|-----|------|
| - profondità | = | ml. | 2,00 |
| - lunghezza | = | ml. | 2,20 |
| - larghezza | = | ml. | 0,80 |
| - distanza da altra sepoltura su ogni lato | = | ml. | 0,50 |
| - superficie destinata alla fossa (0,80 x 2,20) | = | mq. | 1,76 |
| - superficie destinata alla sepoltura (0,80+0,50) x (2,20+0,50) | = | mq. | 3,51 |
5. Fermo restando che comunque ogni fossa deve disporre della superficie e delle misure minime di lunghezza e larghezza, sopra descritte, nella sua escavazione possono essere utilizzate misure inferiori e adeguate alle dimensioni dei feretri, fermo restando che lo scavo dovrà iniziare dal lato di testata.
6. La deposizione del feretro deve avvenire a ridosso del lato di testa nella colmataura della fossa, conformemente al D.P.R. n. 285/90; la terra scavata in superficie deve essere messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità messa in superficie.
7. I feretri destinati all'inumazione decennale devono possedere le caratteristiche dettate dalla normativa vigente in materia, alla quale le imprese di onoranze funebri devono attenersi.
8. L'intervento di inumazione si completa con l'ornamento della sepoltura mediante la posa di un monumento leggero, a cura del Comune ed a carico dell'interessato, con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, avente le caratteristiche e dotazioni meglio indicate nella planimetria di cui all'allegato "B", compreso spianamento, adeguato diserbo, stesa di ghiaietto bianco all'interno del perimetro e semina di manto erboso all'esterno del perimetro del monumento.
9. La sepoltura per inumazione decennale in campo comune non rientrando in nessuno dei casi di gratuità su citati, è sottoposta al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 20 – Tumulazione

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculi o aree private) sono oggetto di concessione temporanea della durata massima stabilita nell'allegato "A".
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 – 77 del D.P.R. 285/90 ed all'allegato 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, e s.m.i.

Art. 21 – Deposito provvisorio

1. A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, in attesa di sistemazione definitiva, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo procuratosi dal richiedente per il tempo tecnicamente necessario, da concordare con l'Ufficio preposto, all'individuazione della relativa sepoltura.

CAPO IV – Esumazione ed estumulazione

Art. 22 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si definiscono ordinarie quando vengono eseguite a seguito di decorrenza di un periodo di dieci anni dall'inumazione; vengono regolamentate dall'art. 82 comma 4 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni. L'incaricato del servizio di esumazione stabilisce se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione.
2. A seguito dell'esumazione si hanno le seguenti situazioni:
 - **salma completamente mineralizzata:** si procede alla raccolta e deposito delle ossa:

- nell'ossario comune;
- in cellette o loculi eventualmente assegnati in concessione ai richiedenti previo utilizzo di cassetine di zinco;
- **salma non completamente mineralizzata:** si procede al prolungamento del periodo di inumazione. In tal caso la salma potrà permanere nella stessa fossa di originaria inumazione o, su indicazione del personale preposto, essere trasferito in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile; il tutto previa addizione sui resti mortali e intorno al contenitore di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in due anni dall'esumazione.

I resti mortali derivanti dall'esumazione potranno altresì essere avviati alla cremazione ai sensi del seguente art. 28.

3. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.

Art. 23 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si possono eseguire:
 - per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasporto in altra sepoltura;
 - per la cremazione.
 Vengono regolamentate dagli artt. 82 – 83 – 84 – 85 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ad esclusione dei casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite:
 - durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi della salma di persona deceduta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi più di due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la salute pubblica.
3. Al fine di favorire la migliore organizzazione e gestione degli spazi disponibili per l'inumazione, in caso di salme non completamente mineralizzate l'Ufficio preposto potrà disporre all'incaricato del servizio la movimentazione in sicurezza del feretro e la inumazione in diversa sepoltura. In merito alla destinazione finale dei resti ossei, della salma eventualmente non mineralizzata si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 22.
4. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.
5. Le operazioni di esumazione straordinaria sono sottoposte al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 24 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si definiscono ordinarie quando vengono eseguite a seguito della decorrenza del periodo di concessione specificato nel contratto di assegnazione dell'area o del loculo; vengono regolamentate dall'art. 86 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee procedendo di volta in volta a comunicare agli interessati l'approssimarsi della scadenza richiedendo notizie in merito alla volontà di rinnovo della concessione, successivamente dispone il calendario delle estumulazioni da effettuarsi a cura dell'incaricato.
3. A seguito di estumulazione si hanno le seguenti situazioni:
 - **salma completamente mineralizzata:** si procede alla raccolta e deposito delle ossa:
 - nell'ossario comune;
 - in cellette o loculi eventualmente assegnati in concessione ai richiedenti previo utilizzo di cassetine di zinco;
 - **salma non completamente mineralizzata:** si procede alla inumazione ai sensi della Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998. In tal caso la salma sarà inumata, in posizione indicata dal personale preposto, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di

scheletrizzazione mediante esecuzione di opportuna apertura praticata nella cassa metallica o anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile; il tutto previa addizione sui resti mortali e intorno al contenitore di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di renumazione viene stabilito in due anni dall'estumulazione.

I resti mortali derivanti dall'estumulazione potranno altresì essere avviati alla cremazione ai sensi del seguente art. 28.

5. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.
6. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono sottoposte al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 25 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si possono eseguire:
 - per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasporto in altra sepoltura;
 - per la cremazione.

Vengono regolamentate dall'art. 86 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le estumulazioni straordinarie, ad esclusione dei casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite:
 - durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi della salma di persona deceduta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi più di due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la salute pubblica.
3. In caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, il Sindaco può autorizzarne l'estumulazione qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla tumulazione e in qualsiasi mese dell'anno a condizione che all'apertura del loculo il Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica constati la perfetta condizione e tenuta del feretro ovvero imponga il ripristino delle condizioni di tenuta e sistemazione dello stesso, il tutto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R.
4. In caso di estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione, la salma deve essere inumata fatto salvo il periodo di inumazione decennale ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.P.R.
5. In merito alla destinazione finale dei resti ossei, della salma eventualmente non mineralizzata si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 22.
6. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.
7. Le operazioni di estumulazione straordinaria, sono sottoposte al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 26 – Oneri

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 14 del R.R. 6/04 gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel caso in cui le operazioni siano disposte dal Comune, gli oneri relativi si riferiscono esclusivamente:
 - a) alle operazioni di esumazione/estumulazione;
 - b) alla fornitura della cassetta di zinco;
 - c) alla deposizione dei resti ossei.A carico dei parenti interessati rimangono gli oneri derivanti dalle forniture e operazioni necessarie alla definitiva sepoltura, per le quali si applicano le relative tariffe determinate ai sensi del precedente art. 3.
3. In caso di comprovata impossibilità di riutilizzo dell'originaria lastra esterna del loculo epigeo a seguito di intervento di estumulazione (ordinaria e/o straordinaria), al fine di procedere a nuova

assegnazione in conformità al successivo art. 32, comma 9, sarà cura del Comune ed a carico dei parenti del defunto la fornitura di nuova lastra esterna di chiusura del loculo.

Art. 27 – Oggetti, manufatti e opere da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile di Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli interessati e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio preposto.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli interessati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio dove resteranno a disposizione degli aventi diritto per un periodo di **6 mesi**. Qualora non venissero reclamati entro il termine sopra citato il Comune potrà liberamente alienarli ed il ricavato sarà destinato a interventi per il miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero oppure alienarli. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura per la quale si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate a persone che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Per l'assegnazione dei manufatti è prevista la corresponsione di un tributo, da quantificare al momento e a cura del Comune, che dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero oppure all'esterno previa individuazione di opportuno sito.

Art. 28 – Cremazione

1. In caso di cremazione il relativo onere, quantificato dal gestore dell'impianto, verrà ripartito in misura del 50% a carico dei parenti del defunto e 50% a carico del Comune. L'interessato dovrà procedere al versamento integrale della tariffa dovuta presso l'impianto e successivamente potrà richiedere al Comune l'erogazione del contributo, pari alla quota su citata, mediante la presentazione di modulo prestampato a cura dell'Ufficio preposto allegando la documentazione richiesta.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri possono:
 - a) essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata, di materiale resistente con riportante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte;
 - b) essere deposte in ossario comune qualora il defunto abbia espresso tale volontà o qualora i famigliari del defunto non abbiano provveduto a specificare altra destinazione;
 - c) essere disperse e/o affidate secondo quanto disposto dalla L. 30/03/2001 n. 130 e Regolamento di attuazione, nonché dagli artt. 12 – 13 – 14 del R.R. 6/04 e s.m.i.
4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 15, comma 4, qualora ricorra il caso di cui al comma 2, punto a), le urne devono essere deposte in apposite cellette esistenti presso il Cimitero.

CAPO V – Polizia dei cimiteri

Art. 29 – Orario e disciplina d'ingresso

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco; l'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario previsto, l'avviso di chiusura è dato, di

regola, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

2. Nel cimitero si può entrare solo a piedi ad esclusione dei casi in cui necessita l'ingresso con mezzi meccanici per l'effettuazione di lavori di manutenzione, posa monumenti e comunque previo autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore a 6 anni qualora non siano accompagnati dai genitori.E' ammesso l'accesso a cani o altri animali, condotti dal proprietario il quale dovrà garantire un comportamento decoroso.
5. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.
6. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso ai Responsabili del Servizio di Polizia Mortuaria e Polizia Locale, con almeno sette giorni di anticipo.

Art. 30 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi e/o di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e, per cortei e operazioni cimiteriali, anche dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, tiri religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai famigliari, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 31 – Fiori ed ornamenti

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti; allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, è facoltà dell'incaricato alla custodia del Cimitero procedere alla rimozione e successiva distruzione. E' vietato accendere lumi a cera e riporre fiori freschi o piante fuori dagli spazi autorizzati.

2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. qualora, a giudizio del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, siano indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 27.

TITOLO III – Concessioni

CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 32 – Sepolture private o in concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e manufatti. Per sepolture private o in concessione si intendono:
 - le aree per tombe singole o doppie;
 - i loculi;
 - le cellette;
 - le cappelle di famiglia.
2. Le aree destinate alle sepolture private ricavate dalla partizione dei campi devono possedere le seguenti dimensioni:

- AREA SINGOLA	larghezza	=	ml. 1,40	lunghezza	=	ml. 2,65;
- AREA DOPPIA	larghezza	=	ml. 2,40	lunghezza	=	ml. 2,65;

Nella partizione dei campi destinati a sepolture private si devono preferire le soluzioni che consentano la massima ricettività delle aree definita dagli indici minimi come riportato di seguito.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 e R.R. 6/04 e s.m.i., rispettivamente per le tumulazioni/estumulazioni e/o per le inumazioni/esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito contratto contenente, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, il contratto deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - le salme destinate a esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffe prevista;
 - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. Le concessioni sono a tempo determinato con possibilità di rinnovo, il tutto come specificato nell'allegato "A". Il rinnovo, a richiesta degli interessati dovrà essere richiesto entro 2 (due) mesi prima della scadenza della concessione ed è subordinato al versamento della tariffa dovuta e vigente all'atto della richiesta di rinnovo.
8. Nel caso in cui la disponibilità di un tipo di sepoltura si riveli scarsa, la Giunta Comunale può fissare requisiti più restrittivi di quelli sopra indicati per il rilascio delle concessioni.

9. Le concessioni in uso di sepolture in loculi epigei sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi. E' ammessa la prenotazione del loculo adiacente al fine dell'affiancamento del coniuge o di parente di primo grado già defunto; in tal caso:

- a) la tariffa di assegnazione del nuovo loculo sarà determinata, qualora possibile, scomputando dalla tariffa vigente il valore della concessione riferita alla sepoltura originaria, proporzionata al periodo non goduto.
- b) le prestazioni e le forniture connesse allo spostamento del feretro e la successiva tumulazione nel loculo sono a carico del richiedente nella misura del 50% delle relative tariffe vigenti al momento dell'intervento.

Nel prezzo di concessione dei loculi è compreso il costo della lastra esterna.

L'Ufficio preposto detiene agli atti un elenco aggiornato e completo delle sepolture private che possono essere date in concessione. Per ogni sepoltura deve essere indicata l'esatta ubicazione e nel caso di aree la ricettività minima.

10. Per la richiesta di sepolture in concessione deve essere utilizzata apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio preposto. Le sepolture si intendono assegnate una volta che il richiedente ha provveduto al pagamento degli oneri previsti nonché alla stipula del relativo contratto di assegnazione.

11. Le concessioni cimiteriali sono valide alle seguenti condizioni e modalità:

- a) Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché delle deliberazioni e disposizioni assunte dal Comune (vigenti ed emenande);
- b) La concessione non costituisce diritto di proprietà ma solo l'uso per la esclusiva sepoltura delle spoglie mortali/dei resti ossei/ceneri, e implica il divieto del trasferimento di essa ad altri, sia dietro corrispettivo che in libera donazione, salvo quanto stabilito dalle successive lettere c) ed e); la sepoltura, anche se temporanea, di salme di soggetti diversi, qualora non autorizzata dal Comune con specifico provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza della concessione e il rientro in possesso della sepoltura da parte dell'Amministrazione Comunale che potrà procedere a nuova assegnazione;
- c) La concessione potrà essere trasferita, a richiesta del concessionario, da genitori a figli e viceversa, senza versamento al Comune di altro corrispettivo;
- d) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 20, la sepoltura di salme di soggetti diversi da quelli previsti dalla concessione comporta la decadenza della concessione stessa;
- e) L'adempimento delle prescritte modalità e opere di attuazione della concessione e la costante manutenzione di queste ultime costituiscono obblighi inscindibili dalla concessione stessa a cura del Concessionario il quale, in caso di inottemperanza, salva la facoltà di esecuzione d'ufficio da parte del Comune con pieno diritto di rimborso e rivalsa, sarà soggetto a decadenza della concessione la quale rientrerà quindi nella libera disponibilità dell'Amministrazione Comunale;
- f) Tutte le spese derivanti dall'assegnazione della sepoltura sono ad esclusivo carico del Concessionario; al momento dell'uso saranno dovute anche le spese per le prestazioni collegate alla tumulazione.

Art. 33 – Ricettività minima delle aree

1. Nella realizzazione della sepoltura dovrà essere prevista, a seconda del tipo di area, un numero minimo di loculi come di seguito riportato:

- AREA SINGOLA	larghezza	= ml. 1,40	n. loculi	= 1
- AREA DOPPIA	larghezza	= ml. 2,40	n. loculi	= 2

2. Le richieste di aree in concessione per la realizzazione di una sepoltura con un numero di loculi superiore a quello indicato è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. La sepoltura può effettuarsi anche a sistema di inumazione.

Art. 34 – Manutenzione, aspetti decorativi e monumenti

1. Gli accessori da apporre ad ornamento della sepoltura sono i seguenti:

- a) foto e porta foto;
- b) iscrizioni (nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte ed eventualmente cognome del congiunto);

- c) porta fiori;
 - d) lampada votiva;
 - e) bronzo o mosaico.
3. L'applicazione sulla lapide degli accessori sopra indicati ai punti a), b), c), d) è obbligatoria. La scelta dei materiali e la loro tipologia spetta al Comune.
 4. La posa degli accessori e ornamenti, sono a cura e carico del concessionario, o della sua famiglia. Gli oggetti applicati alle lastre non devono sporgere per più di cm. 20 dalle stesse.
 5. I monumenti a ornamento delle sepolture devono avere le seguenti dimensioni d'ingombro:

- AREA SINGOLA	larghezza = ml. 1,00	lunghezza = ml. 2,00	altezza = ml. 1,50
- AREA DOPPIA	larghezza = ml. 2,00	lunghezza = ml. 2,00	altezza = ml. 1,50
 6. L'altezza va misurata rispetto al piano stradale del viale più vicino. Misure inferiori di ingombro possono essere comunque essere prescritte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a salvaguardia di monumenti già esistenti, allineamenti e/o in relazione al luogo in cui il monumento oggetto della richiesta deve essere posato.
 7. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; essa comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
 8. Nel caso di sepolture abbandonate per incuria (monumenti pericolanti o in stato di degrado o comunque che non risultino in uno stato decoroso adeguato alla dignità del luogo) o in conseguenza della morte degli aventi diritto, intendendo per questi o il concessionario o i componenti in linea diretta della sua famiglia, il Responsabile del Servizio, previo accertamento e diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche tramite pubbliche affissioni, ingiunge la sistemazione dei manufatti entro un termine da stabilire di volta in volta. Qualora entro il termine fissato nell'ingiunzione i familiari non provvedano alla sistemazione della sepoltura secondo le direttive imposte, si procederà all'esumazione/estumulazione dei feretri, riponendo i resti mortali rinvenuti nell'ossario comune. Le sepolture così liberate rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35 – Costruzioni dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario, qualora venga previsto manufatto sottostante, alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di edilizia (Denuncia d'Inizio Attività edilizia) e rispetto delle tempistiche di esecuzione lavori previste.

CAPO II – Divisioni, subentri, rinunce

Art. 36 – Divisione e subentri

1. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. Di tali accordi deve essere formalmente data comunicazione al Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione dei confronti del Comune.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo un criterio di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

4. La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 37 – Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima, di aree libere e/o con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura non è stata occupata da salma/ceneri/resti o quando, essendo stata occupata, la salma/ceneri/resti sia trasferita in altra sede.
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Nei casi di rinuncia, fermo restando che non è riconosciuto alcun indennizzo per eventuali opere costruite o in corso di costruzione, spetterà al concessionario o agli aventi titolo della concessione il rimborso di una somma in proporzione al periodo di non utilizzo della sepoltura.

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 38 – Revoca

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 4 del R.R. 6/04 e s.m.i., è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'ordinaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova e per l'installazione di eventuali monumenti o lapidi.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dare notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 39 – Decadenza

1. Le decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 20 anni se a tumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura nei termini stabiliti dal Comune;
 - f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio, previa adozione di quanto previsto al precedente art. 38, comma 3, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune od ossario comune; successivamente disporrà la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dei casi. I materiali e le opere rimarranno nella disponibilità del Comune.

Art. 40 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 25, comma 3 del R.R. 6/04 e s.m.i. salvo, in caso di soppressione del Cimitero, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati come previsto al precedente art. 38, comma 3, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV – Realizzazione manufatti privati

CAPO I – Imprese e lavori privati

Art. 41 – Accesso al Cimitero e deposito cauzionale

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri e manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori incaricati dai concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, qualora necessaria, da rilasciarsi previa domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da opportuno deposito cauzionale infruttifero nelle forme consentite, nella misura stabilita dal responsabile del servizio, a risarcimento di eventuali danni.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla dichiarazione di idonea copertura assicurativa per eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
4. La realizzazione di ogni manufatto e monumento dovrà essere preventivamente autorizzata previa presentazione di richiesta da parte dell'interessato e corredata dalla documentazione tecnica specifica del caso.
5. Durante gli orari di apertura del Cimitero, gli interessati possono procedere a lavori di ordinaria manutenzione in genere, senza necessità di preventiva autorizzazione.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 42 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepoltura privata e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepoltura privata ed eventuali varianti in corso d'opera, devono essere presentati con procedura semplificata della Denuncia d'Inizio Attività edilizia che preveda il rispetto di tutta la normativa vigente in materia unitamente alla specifica del numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero nè tanto meno invadere i viali. Deve essere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto.
4. Viene fatta salva la possibilità di imporre particolari prescrizioni a secondo di ogni caso specifico da valutare di volta in volta.
5. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco; è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute.

Art. 43 – Responsabilità

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il deposito cauzionale di cui all'art. 41 viene svincolato al termine dei lavori, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte del personale dell'Ufficio preposto dell'integrità dello stato dei luoghi.
3. In caso di accertamento di presenza di danni arrecati durante il corso dei lavori a impianti, cose o manufatti, l'Ufficio competente provvederà ad imporre all'impresario, previa comunicazione scritta, il ripristino a regola d'arte entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in caso di inottemperanza, il Comune provvederà direttamente utilizzando il deposito cauzionale istituito.

Art. 44 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose e persone. E' vietato occupare spazi attigui senza preventiva autorizzazione.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al luogo indicato dal servizio di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere o manufatti; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate, fatta salva l'applicazione del precedente articolo 43, comma 3.

Art. 45 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purchè di dimensioni ridotte e secondo percorsi ed orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 46 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

Art. 47 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio preposto, unitamente al Direttore dei Lavori nominato dal committente, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio preposto accerta, a lavori ultimati, la corretta esecuzione delle opere di costruzione e, accertata l'inesistenza di danni, propone all'Ufficio competente la restituzione del deposito cauzionale previo ottenimento del certificato di usabilità del manufatto. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO V – Disposizioni varie e finali

CAPO I – Disposizioni varie

Art. 48 – Documentazione delle sepolture

1. Presso l'Ufficio preposto è tenuta apposita documentazione delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni e delle concessioni e dei concessionari. I documenti che compongono la documentazione sono probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.
2. A ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
3. Sulla documentazione viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale; essa deve possibilmente contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del/i defunto/i;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del/i concessionario/i;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 49 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto alla custodia del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 50 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento previo verifica da parte dell'Ufficio incaricato.
3. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento vigente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 51 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi, una concessione, l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di manufatti, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati e ne è direttamente responsabile.
2. In caso di contestazione il Comune resterà estranea all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

Art. 52 – Concessioni pregresse e proroga

1. Si definiscono collegate le sepolture per le quali la concessione è stata rilasciata nella stessa data e riferite ad un medesimo concessionario. Rientrano in genere nella fattispecie di cui sopra due o più loculi o di cui almeno uno in prenotazione e le cellette ossario. Il concessionario, o i suoi aventi causa,

può richiedere una proroga della concessione per la/le sepoltura/e in scadenza allo scopo di prolungare il periodo di permanenza dei resti mortali nel loculo o celletta fino alla data di scadenza dell'ultima sepoltura collegata e qualora non siano in contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. La proroga viene concessa previo pagamento al Comune dell'onere dovuto a titolo di tariffa di assegnazione vigente al momento del rilascio della proroga.

2. Relativamente alle concessioni d'uso di loculi e/o aree, aventi durata perpetua, ha valore cogente la prescrizione di cui all'art. 59 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 19 del 24 giugno 2002 che ha disposto: *"I contratti di concessione che si riferiscono ad aree/loculi in concessione perpetua, a richiesta dei concessionari o aventi titolo, possono essere sostituite da una nuova concessione, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, pena la perdita della perpetuità. Gratuitamente il concessionario avrà diritto all'assegnazione di un numero di cellette ossario pari a numero delle salme da esumare/estumulare e con la durata stabilita dall'allegato "A" del presente Regolamento. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di prevedere il mantenimento di monumenti per motivi storici o architettonici."*
Pertanto a decorrere dal 24 giugno 2004 le concessioni perpetue sono da intendersi decadute ed i titolari di tali concessioni, e/o aventi causa, potranno optare in alternativa:
 - a) per il rinnovo della concessione, di durata trentennale, previa corresponsione della tariffa vigente di assegnazione e stipula di nuovo contratto;
 - b) per l'esecuzione di intervento di estumulazione; in tal caso il loculo/area tornerà a far parte della disponibilità del Comune che potrà procedere alla riassegnazione ad altri interessati.
3. Per le concessioni prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto dell' "immemorale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Art. 53 – Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa vigente in materia emanate ed emanande.
2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potrà essere valutata dalla Giunta Comunale secondo la particolarità di ogni specifica casistica.

ALLEGATO "A"

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione:

Tipologia di area	Durata del contratto	Durata del rinnovo (anni)
Singola	30	30
Doppia	30	30

2. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatto cimiteriali, costruiti dal Comune a sistema di tumulazione:

Tipologia manufatto	Posizione	Durata del contratto (anni)	Durata del rinnovo (anni)
Loculo	1° fila	30	30
	2°- 3° fila	30	30
	4°- 5° - 6 fila	30	30
Celletta	2°-3°-4° fila	99	99
	Altre posizioni	99	99
Cappella	ininfluente	99	99

- N.B.** Dovrà essere verificata la limitazione di cui all'art. 15, comma 5, relativamente alle concessioni di aree e manufatti cimiteriali ai non residenti.